



**COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33**

---

**Oggetto:** *ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/1977, PER ADEGUAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO.*

---

Il giorno 29/07/2020 alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

**PRESENTI**

ALFREDO CIMARELLA	- Sindaco	SI
SACCENTI LAURA	- Assessore	SI
BLUA LIDIA	- Assessore	SI
MELLANO MAURO	- Assessore	SI
USSEGLIO-MIN MAURO	- Assessore	SI
RUZZOLA PAOLO	- Consigliere	AG
PIOVANO ENRICO	- Consigliere	SI
FABBRI ANDREA	- Consigliere	SI
GIACCONE CHIARA	- Consigliere	SI
COLLI FLAVIO	- Consigliere	SI
GUERRI SILVIA	- Consigliere	AG
FASANO LUISA	- Consigliere	SI
SPARACCA MARIO	- Consigliere	SI

Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Area: **Settore N. 10: Edilizia Privata**  
Servizio: **Edilizia Privata - Urbanistica**  
N. Proposta: **57 del 28/07/2020**

**Oggetto: ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/1977, PER ADEGUAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO.**

---

Su proposta dell'Assessore Mellano Mauro;

Premesso che:

Il Comune di Buttigliera Alta è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.17-12543 del 24.05.2004 pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 3.06.2004 e successivamente sono state apportate delle Varianti al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 L.R.56/1977.

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/3/2007 venivano approvati i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della L.R. 28/1999 e successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/6/2007 veniva approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/1977, per adeguamento ai sensi della D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006 sul commercio.

Rilevato che la disciplina regionale sul commercio è stata modificata con D.C.R. del 20.11.2012 n. 191-43016 avente per oggetto "Revisione degli indirizzi generali e di criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa", per adeguare la programmazione regionale del commercio ai principi e alle disposizioni in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione, contenuti nelle disposizioni attuative della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva Bolkestein) e in particolare nel D.Lgs. 59/2010 (attuazione della direttiva 2006/123/CE), come modificato dal d.lgs. 147/2012.

Considerato pertanto che questa Civica Amministrazione deve procedere alla verifica del P.R.G.C. Vigente e all'adeguamento obbligatorio dello strumento urbanistico in materia di commercio, in conformità agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio contenuti nella sopra citata D.C.R. 20.11.2012 n. 191-43016.

Considerato che in conformità ai sopracitati disposti occorre approvare secondo il seguente ordine:

- a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale;
- b) l'adeguamento del piano regolatore generale secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 114/1998; tale adeguamento costituisce variante al piano regolatore generale ed è quindi approvato secondo i disposti dell'articolo 17 della L.R. 56/1977;
- c) il regolamento di polizia locale e annonaria ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998, integrato dei contenuti necessari all'applicazione della presente normativa;
- d) le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio.

Visti i criteri comunali predisposti dai professionisti incaricati arch. Claudio Malacrino e arch. Flavia Bianchi in data 21/7/2017 prot. 9029, costituiti dalla Relazione Tecnico Illustrativa, dalla Tavola 1 "Fronti commerciali per l'individuazione degli Addensamenti commerciali A3 e A4" e dalla Tavola 2 "Individuazione degli Addensamenti commerciali nel territorio comunale".

Considerato che i su citati criteri comunali prevedono la possibilità di attivare esercizi commerciali in parte dell'area esistente a destinazione industriale IR1 lungo corso Susa e pertanto occorre procedere con la conseguente variante urbanistica.

---

Dato atto che i sopra citati criteri comunali sono approvati successivamente alla consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale, così come previsto dall'art. 29 comma 3 lett. a) della D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999. COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 19/09/2017.

Considerato che con nota del 27/7/2017 prot. 9340 sono state invitate per il giorno 14 settembre c.a. presso il Comune per l'esamina dei criteri comunali le seguenti organizzazioni: - ADICONSUM - FEDERCONSUMATORI - MOVIMENTO CONSUMATORI - ASCOM - CONFESERCENTI e dato atto che le suddette organizzazioni non si sono presentate, come risulta dal verbale redatto in pari data.

Dato atto che con D.C.C. n. 47 del 29/9/2017 sono stati approvati i su citati criteri comunali e la Regione Piemonte Settore Commercio e Terziario con nota pervenuta il 29/1/2018 prot. 1613 ha preso atto della suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale.

Rilevato pertanto che si può procedere con l'adeguamento del piano regolatore generale secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 114/1998; tale adeguamento costituisce variante al piano regolatore generale ed è quindi approvato secondo i disposti dell'articolo 17 della L.R. 56/1977.

Considerato che in relazione ai contenuti della Variante in oggetto occorre procedere in materia di VAS ai sensi D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, L.R. 40/1998, D.G.R. del 09.06.2008 n. 12-8931 e articolo 17 comma 8 L.R. 56/1977, con la verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione.

Richiamata la D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016, in merito alle disposizioni per l'integrazione della procedura di V.A.S. nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi della L.R. 56/1977, in particolare lo schema j.2 Allegato 1 relativo al procedimento integrato per l'approvazione della variante parziale al PRG "in sequenza".

Considerato che con D.G.C. n. 147 del 06.11.2012 si è provveduto ad istituire ai sensi degli articoli 7 e 23 della L.R. 40/1998:

- l'Organo Tecnico Comunale quale Autorità competente in materia ambientale di valutazione di piani, programmi e progetti ai sensi D.Lgs. 152/2006;
- l'Ufficio di Deposito Progetti presso l'Area Urbanistica e Edilizia privata.

Visto il Documento Tecnico Preliminare predisposto dai professionisti incaricati arch. Claudio Malacrino e arch. Flavia Bianchi in data 18/7/2017 relativo alla conseguente variante parziale al P.R.G.C. su citata, dal quale si ritiene che la variante debba essere assoggettata direttamente a V.A.S. con le modalità indicate nello schema j.2 Allegato 1 relativo al procedimento integrato per l'approvazione della variante parziale al PRG "in sequenza".

Vista la D.G.C. n. 108 del 19/9/2017, con la quale è stato adottato il sopra citato Documento Tecnico Preliminare relativo alla conseguente variante parziale al P.R.G.C. a seguito dell'adeguamento del P.R.G.C. Vigente alla D.C.R. del 20.11.2012 n. 191-43016 sul commercio, dal quale si ritiene di avviare la procedura di V.A.S. con la fase di specificazione con le modalità indicate nello schema j.2 Allegato 1 D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016.

Considerato che con nota del R.U.P. del 15/12/2017 prot. 16799 si è provveduto a trasmettere per il parere di competenza il suddetto Documento Tecnico Preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, in particolare:

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, Servizio Pianificazione territoriale generale e Copianificazione urbanistica;
  - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
  - SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
  - ARPA;
  - ASL TO3;
-

- SMAT S.p.A..

Rilevato che sono pervenuti i seguenti pareri:

- ARPA, con nota del 17/1/2018 prot. 1035;
- SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota del 22/1/2018 prot. 1242.

Ritenuto opportuno fare proprie le prescrizioni indicate nei suddetti pareri.

Dato atto pertanto che occorre integrare la Variante in oggetto con le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti.

Vista la nota del R.U.P. del 31/1/2018 prot. 2258, con la quale sono stati trasmessi i suddetti pareri ai professionisti incaricati arch. Claudio Malacrino e arch. Flavia Bianchi per la variante parziale al P.R.G.C. in oggetto, al fine del recepimento delle prescrizioni ivi contenute.

Visto il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. Vigente, trasmesso con nota del 28/2/2019 prot. 3054 da parte dei professionisti incaricati arch. Claudio Malacrino e arch. Flavia Bianchi, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Allegati tecnici: 2.1 Dati del traffico, 2.2 Confronto tra gli insediamenti commerciali del PRG vigente e quelli della delibera dei criteri approvata con D.C.C. del 29/9/2017;
- Elaborati cartografici: Tavola 3.1 Adeguamento ai criteri di programmazione commerciale: perimetrazione degli insediamenti commerciali, Tavola 3.2 Perimetrazione area IR1-CD;
- Norme tecniche di attuazione;
- Rapporto Ambientale: 5.1 Programma di monitoraggio, 5.2 Tipologia di insediamenti esistenti e previsti dal PRG per la valutazione della compatibilità territoriale delle attività industriali, 5.3 Zone a vulnerabilità ambientale;
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.

Visto il Provvedimento di verifica del 24/7/2020 espresso dall'Organo Tecnico Comunale, che ha determinato:

- Di avviare la procedura di V.A.S. con la fase di specificazione con le modalità indicate nello schema j.2 Allegato 1 D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016 per la variante parziale al P.R.G.C. a seguito dell'adeguamento del P.R.G.C. Vigente alla D.C.R. del 20.11.2012 n. 191-43016 sul commercio.

Rilevato che il suddetto Progetto preliminare recepisce le prescrizioni contenute nel Provvedimento di verifica del 24/7/2020 espresso dall'Organo Tecnico Comunale.

Considerato che con l'adozione del Progetto preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. Vigente non vengono modificati gli obiettivi e i contenuti generali del Piano.

Considerato che la presente Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. Vigente rientra nei limiti previsti per le varianti parziali disciplinate dall'art. 17, comma 5, della Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., in ordine alle previsioni tecniche e normative, avendo rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale ed essendo compatibile con i piani sovracomunali approvati.

Rilevato che la presente Variante, redatta ai sensi dell'art. 17 co. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., è classificata come Variante Parziale, in quanto ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977:

- la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
-

- le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/77:
  - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Considerato che il Progetto preliminare della Variante n. 8 al P.R.G.C. Vigente:

- non riduce la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla L.R. 56/1977 e dalle normative di settore interessate;
- non interessa aree cedute al Comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.

Considerato che non occorre l'adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi della normativa vigente, della D.G.R. 22/2/2010 n. 20-13359 e della D.G.R. 5/7/2010 n. 31-286, in quanto nel territorio comunale:

- non risultano presenti attività a rischio di incidente rilevante;
  - risulta presente l'azienda I.B.S. s.r.l. con sede in c.so Susa 20 Ferriera, che ricade nella casistica di cui all'art. 19 comma 1 lettera d) N.T.A. della Variante Seveso al PTC;
- e pertanto l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso non costituisce impedimento all'avvio procedurale della presente variante, per le motivazioni sopra espresse.

Visto il parere della Prima Commissione – Assetto ed uso del Territorio, espresso nella seduta del 18.11.2019.

Ritenuto che lo stesso Progetto preliminare sia meritevole di adozione, in quanto conforme alle norme di legge e volto a soddisfare le esigenze e gli obiettivi e gli indirizzi dell'Amministrazione Civica.

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i. in particolare l'art.17.

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 18/8/2000 n°267.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

### **si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI**

- 1) Di prendere atto di quanto evidenziato in premessa, in merito alla materia in oggetto.
  - 2) Di avviare, ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931, la procedura di V.A.S. con la fase di specificazione con le modalità indicate nello schema j.2 Allegato 1 D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016 per la variante parziale al P.R.G.C. a seguito
-

dell'adeguamento del P.R.G.C. Vigente alla D.C.R. del 20.11.2012 n. 191-43016 sul commercio, come determinato dal Provvedimento di verifica dell'Organo Tecnico Comunale del 24/7/2020.

- 3) Di dare atto che, in relazione agli adempimenti in materia di V.A.S., occorre:
- a. procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale;
  - b. informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.
- 4) Di dare atto che non occorre l'adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi della normativa vigente, della D.G.R. 22 febbraio 2010 n. 20-13359 e della D.G.R. 5/7/2010 n. 31-286, e pertanto l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso non costituisce impedimento all'avvio procedurale della presente variante parziale, per le motivazioni sopra espresse.
- 5) Di adottare il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. Vigente redatto dai professionisti incaricati arch. Claudio Malacrino e arch. Flavia Bianchi, composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Relazione illustrativa;
  - Allegati tecnici: 2.1 Dati del traffico, 2.2 Confronto tra gli insediamenti commerciali del PRG vigente e quelli della delibera dei criteri approvata con D.C.C. del 29/9/2017;
  - Elaborati cartografici: Tavola 3.1 Adeguamento ai criteri di programmazione commerciale: perimetrazione degli insediamenti commerciali, Tavola 3.2 Perimetrazione area IR1-CD;
  - Norme tecniche di attuazione;
  - Rapporto Ambientale: 5.1 Programma di monitoraggio, 5.2 Tipologia di insediamenti esistenti e previsti dal PRG per la valutazione della compatibilità territoriale delle attività industriali, 5.3 Zone a vulnerabilità ambientale;
  - Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
  - Provvedimento di verifica dell'Organo Tecnico Comunale.
- 6) Di dare atto che con l'adozione del Progetto preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. Vigente non vengono modificati gli obiettivi e i contenuti generali del Piano.
- 7) Di dichiarare che il Progetto preliminare di Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. Vigente è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.
- 8) Di dare atto che il Progetto preliminare di Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. Vigente è compatibile con i piani sovracomunali approvati ed ha rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale.
- 9) Di dichiarare che il Progetto preliminare di Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. Vigente è classificato come Variante Parziale, in quanto ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977:
- la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
  - le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/77:
    - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
    - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
-

- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 10) Di dare atto che il Progetto preliminare della Variante n. 8 al P.R.G.C. Vigente:
- non riduce la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla L.R. 56/1977 e dalle normative di settore interessate;
  - non interessa aree cedute al Comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.
- 11) Di demandare al Sindaco e al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata, per le loro rispettive competenze, lo svolgimento di tutte le incombenze derivanti dalla presente deliberazione.
- 12) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000, in considerazione del prosieguo dell'iter procedurale urbanistico ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/1977.
-

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola all'Assessore al Commercio Mellano che riprende la dinamica e l'iter del Piano che inizia nel 2017 con uno studio socioeconomico e l'approvazione dei criteri per l'attivazione di esercizi commerciali in parte dell'area esistente a destinazione industriale lungo corso Susa. L'argomento è stato ampiamente esaminato in diverse commissioni consiliari.

Il Sindaco informa che si è ottenuto l'inserimento nella piattaforma on line Trentametro promossa dalla Città Metropolitana di Torino che mappa le aree industriali dismesse e si spera che possano essere attratti investitori.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica, in data 28.07.2020 n. 57, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Dopo breve discussione;

Sentito in particolar l'intervento del Sindaco, il quale informa che si è ottenuto l'inserimento nella piattaforma on line Trentametro promossa dalla Città Metropolitana di Torino che mappa le aree industriali dismesse e si spera che possano essere attratti investitori.

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

## DELIBERA

- 1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica n. 57 in data 28/07/2020 avente per oggetto: *“Adozione del Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/1977, per adeguamento in materia di commercio”*, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
-



SUCCESSIVAMENTE

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Rilevata l'urgenza di provvedere in merito;
- Visto l'art.134 c..4 del d.lgs. 267/00;
- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

---



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 57**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata - Urbanistica**

Oggetto: **ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/1977, PER ADEGUAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata - Urbanistica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **29/07/2020**

Il Responsabile di Settore

**ALICE GILBERTO**

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **29/07/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

**TRAPANESE ROMEO**

*Letto, confermato e sottoscritto.*

*In originale firmati digitalmente.*

**IL PRESIDENTE**

**F.to ALFREDO CIMARELLA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to CATERINA RAVINALE**

---

*Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 07/08/2020*

*La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata*

☒ *Ai capigruppo consiliari*

☐ *Al Prefetto*

*il 07/08/2020*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**CATERINA RAVINALE**

*Firmato Digitalmente D.Lgs 82/2005*

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

*(ai sensi del T.U. 267/00)*

☒ *esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

*il 07/08/2020*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**CATERINA RAVINALE**

*Firmato Digitalmente D.Lgs 82/2005*